

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 13 dicembre 2024, n. 608 **Aggiornamento dell'accreditamento istituzionale del Laboratorio Analisi, ubicato ad Andria (BT), in Via Giuseppe Giusti n. 24/26, angolo Via Vittoria n. 69, per modifica della ragione sociale da "Studio di Analisi Chimico-Cliniche Dottori Gallo & Liso S.r.l." a "Biologos S.r.l.", ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento *ad interim* dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 212 del 30/04/2024 che fornisce l'incarico di Elevata Qualificazione *"Autorizzazione ed Accredimento di Strutture di Specialistica Ambulatoriale"*;

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario incaricato e dalla Responsabile E.Q. *"Autorizzazione ed Accredimento di Strutture di Specialistica Ambulatoriale"*, del Servizio Accreditamenti e Qualità e confermata dal Dirigente del medesimo Servizio, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private"* e s.m.i. prevede:

- all'art. 2, comma 1 che *"Ai fini della presente legge si definisce: (...) c) accreditamento istituzionale, il provvedimento con il quale si riconosce alle strutture pubbliche e private già autorizzate lo status di potenziali erogatori di prestazioni nell'ambito e per conto del servizio sanitario;"*;
- all'art. 3, comma 3 che *"Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento."*;
- all'art. 10, comma 1, lett. b) che *"L'autorizzazione contiene: (...) la ragione sociale e il nominativo del legale rappresentante nel caso in cui il soggetto richiedente sia una società"*;
- all'art. 11, comma 1, lett. c) che *"Il legale rappresentante della struttura comunica tempestivamente all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio: c) tutte le variazioni e trasformazioni intervenute nella natura giuridica e nella composizione della società titolare della struttura."*

La società “*Studio di Analisi Chimico-Cliniche Dottori Gallo & Liso S.r.l.*”, con sede ad Andria (BT), in Via Giuseppe Giusti n. 24-26, angolo Via Vittoria n. 69, P. IVA: 04632820728, risulta accreditata, ex art. 12, comma 3-bis della L.R. n. 4/2010, per l’attività specialistica ambulatoriale di Laboratorio Analisi (codice regionale 531626).

Con nota trasmessa a mezzo PEC in data 02/03/2022 e acquisita dalla scrivente Sezione con protocollo n. AOO_183/4386 del 07/03/2024, avente oggetto “*Integrazione nota ASL BT n. PROT. 54052 del 03/07/2021 - Cessione Quote - Studio Analisi Gallo-Liso*”, lo Studio Legale dell’Avv. Vincenzo Zaccaro, in rappresentanza della società “*Studio di Analisi Chimiche Dottori Gallo e Liso S.r.l.*”, ha comunicato quanto segue:

“Allego atto, rogato dal Notaio Sabino Zinni in data 29/12/2021, di cessione delle quote dello Studio di Analisi Chimico-Cliniche Dottori Gallo & Liso S.r.l., con sede in Andria, alla Via Giuseppe Giusti, numeri 24-26.”

Con nota trasmessa a mezzo PEC in data 29/11/2022 e acquisita dalla scrivente Sezione con protocollo n. AOO_183/15159 del 01/12/2022, avente oggetto “*Integrazione nota ASL BT n. PROT. 54052 del 03/07/2021*”, lo Studio Legale dell’Avv. Vincenzo Zaccaro, in rappresentanza della società “*Studio di Analisi Chimiche Dottori Gallo e Liso S.r.l.*”, ha comunicato quanto segue:

“Nell’interesse del Dott. Salvatore GALLO, ...omissis., in qualità di legale rappresentante pro tempore dello Studio di Analisi Chimico-Cliniche Dottori Gallo & Liso S.r.l., vi comunico che è volontà dei soci della suddetta società mutare la ragione sociale in “BIOLOGOS S.r.l.” Laboratorio di Analisi Cliniche Dottorisse Riccardi & Sgaramella.”

Con nota trasmessa a mezzo PEC in data 03/04/2023 e acquisita dalla scrivente Sezione con protocollo n. AOO_183/5487 del 04/04/2023, avente oggetto “*Richiesta cambio ragione sociale STUDIO ANALISI CLINICHE GALLO & Liso S.r.l.*”, lo Studio Legale dell’Avv. Vincenzo Zaccaro, in rappresentanza della società “*Studio di Analisi Chimiche Dottori Gallo e Liso S.r.l.*”, ha allegato quanto segue:

- *Richiesta di cambio ragione sociale;*
- *Contratto ASL BT per l’erogazione e l’acquisto delle prestazioni specialistiche ambulatoriali;*
- *Carta d’identità del legale rappresentante della società;*
- *Riscontro alla nota prot. n. 84846/2022 – Integrazione nota ASL BT prot. n. 54052 del 03/07/2021.*

Con PEC del 13/06/2024, acquisita dalla scrivente Sezione con protocollo n. AOO_183/296240 del 14/06/2024, il Dirigente del Settore Sviluppo Economico del Comune di Andria (BT) ha trasmesso la “*Preso d’atto della variazione di denominazione sociale da Studio di Analisi Chimico-Cliniche Dott.ri Gallo & Liso S.r.l. a Biologos S.r.l. (Studio di Analisi Chimico-Cliniche) e chiusura del procedimento ai sensi dell’art. 2 della L. 241/90 e s.m.i.*”, rappresentando quanto segue:

“PREMESSO che:

in data 16/4/2024 perveniva all’ufficio SUAP del Comune di Andria per il tramite della piattaforma impresainungiorno comunicazione ID PRATICA: 04632820728-16042024- 1622 a firma della dott.ssa Emanuela Riccardi ...omissis., avente ad oggetto la Comunicazione per la modifica della denominazione sociale, da “Studio di analisi chimico -cliniche dott.ri Gallo &Liso s.r.l.” (Struttura Sanitaria sita ad Andria in Via Giusti n. 24 angolo Via Vittoria n. 69 autorizzata all’esercizio dell’attività sanitaria di assistenza specialistica ambulatoriale medicina di laboratorio con Determinazione Dirigenziale n. 105 del 21/03/2016) in “BIOLOGOS s.r.l. “P.IVA e contestualmente chiedeva l’aggiornamento dell’Autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria; PRESO ATTO dell’ulteriore nota pervenuta in data 13/06/2024 con la quale si comunicava altresì che non fossero intervenute variazioni di natura strutturale, tecnologiche e organizzative, rispetto a quanto oggetto della succitata Autorizzazione; RICHIAMATO il dispositivo regionale L.R. 9/2017 e s.m.i. disciplinante la Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e

accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio- sanitarie pubbliche e private, e in particolare quanto previsto dall'art. 11 comma 1 in merito al ruolo del legale rappresentante di cui si riporta fedele stralcio:

“Il legale rappresentante della struttura comunica tempestivamente all’ente competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio:

- a) i nominativi del sostituto del responsabile sanitario in caso di assenza o impedimento dello stesso;*
- b) le sostituzioni e/o le integrazioni del personale sanitario operante nella struttura*
- c) tutte le variazioni e trasformazioni intervenute nella natura giuridica e nella composizione della società titolare della struttura;*
- d) la temporanea chiusura o inattività della struttura;*
- e) eventuali contratti decentrati o aziendali con le organizzazioni sindacali... omissis”.*

RILEVATO che per le comunicazioni rubricate all’art. 11 il procedimento amministrativo prevede la sola comunicazione e non l’aggiornamento dell’atto autorizzato fattispecie invero prevista per la sostituzione di altra figura quale quella del Responsabile Sanitario dall’art. 10 comma 2 della L.R. 9/2017 e s.m.i.;

Per le motivazioni sopra riportate, con la presente si prende atto della Comunicazione pervenuta e accertata la regolarità amministrativa con la presente si comunica la chiusura del Procedimento ai sensi dell’art. 2 della L. 241/90 e s.m.i.”.

Con PEC del 25/10/2023, acquisita dalla scrivente Sezione con protocollo n. A00_183/533878 del 30/10/2023, il legale rappresentante della società ha trasmesso copia della Determinazione Dirigenziale n. 3636 del 18/10/2024, avente come oggetto *“Prot. n. 0502448/2024 – Trasmissione Pratica n. 54052 del 03/07/2021 – Studio di Analisi Chimico-Cliniche Dottori Gallo & Liso S.r.l. – Richiesta di Integrazione Documentale”*, con cui il Responsabile del SUAP del Comune di Andria ha rappresentato quanto di seguito riportato:

“(…) PREMESSO che:

in data 16/4/2024 perveniva all’ufficio SUAP del Comune di Andria per il tramite della piattaforma impresainungiorno comunicazione ID PRATICA: 04632820728-16042024- 1622 n. prot REP_PROV _BA/BA SUPRO 65169/18-04-2024 a firma della dott.ssa Emanuela Ricciardi ...omissis.. avente ad oggetto la Comunicazione per la modifica della denominazione sociale, da ‘Studio di analisi chimico ciniche dott.ri Gallo & Liso s.r.l.’ (Struttura Sanitaria sita ad Andria in Via Giusti n 24-26-28 angolo Via Vittoria n. 69 autorizzata all’esercizio della attività sanitaria di assistenza specialistica ambulatoriale medicina di laboratorio con Determinazione Dirigenziale n. 105 del 21/03/2016) per la quale é legale rappresentante in “BIOLOGOS s.r.l.” PIVA 04632820728 e contestualmente chiedeva l’aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio della attività sanitaria allegando la seguente documentazione:

I. atto di Verbale di assemblea del 3/4/204 N: 39845 di Repertorio N. 24478 di Raccolta Registrato a BARLETTA il 08/04/2024 al n.3477/1T, a firma del dott. Notaio Porziotta relativo alla modifica della ragione sociale dall’attuale STUDIO DI ANALISI CHIMICO-CLNICHE DOTT.RI GALLO & LISO” a “BIOLOGOS S.R.L. “;

II. visura camerale aggiornata della società BIOLOGOS S.R.L. con Sede legale ad ANDRIA (BT) in VIA GIUSEPPE GIUSTI 24 E 25 e Domicilio digitale PEC studioanalisigallolisrl@pec.it Numero REA BA – 325413 Codice fiscale e n .iscr. al Registro Imprese 04632620728;

III. copia dell’ultimo atto autorizzatorio Nome originale AUTORIZZAZIONE N: 105 DEL 21 03.2016.

- in data 13/06/2024 con nota n. prot, 55818 questo ufficio prendeva, atto della Comunicazione pervenuta e accertata la regolarità amministrativa, comunicava la chiusura del Procedimento ai sensi dell’art. 2 della L. 241/90 e s.m.i. in ossequio a quanto previsto dall’art. 11 comma. 1 della L.R. 9/2017 e s.m.i. disciplinante la Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, notiziando contestualmente il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere della*

Regione Puglia, nonché alla titolare della suddetta Struttura Sanitaria;

- in data 16/10/2024 con nota n. prot. 95148 il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere della Regione Puglia, pur condividendo il vuoto normativo per la specifica fattispecie invitava l'Ufficio scrivente relativamente al suddetto procedimento al rilascio dell'Autorizzazione all'Esercizio per l'aggiornamento della variazione sociale;

CONSIDERATO che:

1. la società "Studio di analisi chimico cliniche dott.ri Gallo & Liso s.r.l." è titolare di diverse autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività sanitaria di cui ultimo titolo risulta essere: l'Autorizzazione n. 105/2016 per sostituzione del responsabile sanitario rilasciata ai sensi del precedente riferimento normativo art. 5 comma 1 lettera b) punto 1) - 1.2.4. (Attività di Medicina di Laboratorio) della ex L.R. n. 8/2004 e s.m.i. per la quale risultava il Comune l'ente competente al Rilascio;

2. alla luce della disposizione regionale questo ufficio si è attivato per procedere all'aggiornamento del titolo autorizzatorio, evidenziando che la suddetta istanza, riguarda l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, così come disciplinate dall' art 2 comma 1. lettera i) del DPR n. 160/2010 Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160 Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, e che pertanto dovrà intendersi acquisita necessariamente nell'ambito del Procedimento Unico ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i.;

3. ai sensi dell'Art. 5 della L.R. 9/2017 disciplinante la Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private la suddetta attività è identificata al comma 1.7 come struttura che eroga prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale e nello specifico di attività di medicina di laboratorio come riportato al comma 1.7.2.;

4. ai sensi della D.G.R. n.142/2018 per la suddetta attività nelle more della determinazione del fabbisogno da parte degli uffici regionali e considerata la temporanea inapplicabilità delle disposizioni di cui all'art. 7 della L. n. 9/2017. come modificata dalla L.R. n. 65/2017, con riferimento alle strutture che erogano le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui all'art. 5, comma 1.7 è prevista l'attivazione del solo procedimento di Autorizzazione all'Esercizio da effettuare presso i Comuni territorialmente competenti

5. ai sensi dell'art 3 della L.R. 9/2017 disciplinante il Procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie è previsto:

a) al comma 1 che "Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al Comune".

b) al comma 2 che "Alla domanda di Autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura",

c) al comma 5 che "La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione e effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica".

CONSIDERATO che la suddetta istanza è da intendersi quale aggiornamento del precedente atto autorizzativo relativamente al solo cambio denominazione sociale.

PRESO ATTO

- della nota pervenuta a mezzo piattaforma impresainungiorno in data 13/06/2024 con la quale la Società comunicava altresì che non fossero intervenute variazioni di natura strutturale, tecnologiche e organizzative,

*rispetto a quanto oggetto della succitata Autorizzazione;
del mancato riscontro da parte dell'ufficio competente ASL, in seguito ad attivazione dell' endoprocedimento sanitario mezzo piattaforma impresainungiorno in data 22/05/2024;*

CONSIDERATO che la disciplina che norma i procedimenti amministrativi, evidenzia la necessità di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di attività istruttorie e documentali, motivo per cui in questa sede si prende atto dei precedenti atti autorizzativi relativi all'esercizio dell'attività sanitaria di cui ai precedenti riferimenti normativi ai sensi dell' art. 5 comma 1 lettera b) punto 1) - 1.2.4 (Attività di Medicina di Laboratorio) della L.R. n. 8/2004 e nello specifico come da Autorizzazione N. 105/2016 all'interno di uno studio di analisi chimico cliniche, nei locali siti ad Andria in via Giusti n. 24 -26-28 angolo via Vittoria n. 69 sotto la Direzione Sanitaria della Dr.ssa Anna Riccardina Sgaramella ...omissis.. laureata in Scienze Biosanitarie presso l'Università degli Studi di Bari il 4/11/2008 e specializzata in biochimica clinica presso l'Università degli Studi dell'Aquila in data 24/11/2014, iscritta all'Ordine Nazionale dei Biologi con decorrenza dal 25/9/2014 al n. 71706;

ACCERTATO che la suddetta struttura risulta correttamente inserita nell'elenco delle strutture specialistica ambulatoriale accreditate della Regione Puglia, e che ad oggi non risultano agli atti dell'ufficio provvedimenti di revoca e/o di sospensione per l'attività da parte degli enti preposti;

DATO ATTO CHE:

- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990

- con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Dirigente dell'Area Sviluppo Economico, e Servizi di promozione e valorizzazione del territorio legittimato ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamenti vigenti, nonché del esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, così come richiesta dall'art. 147- bis. comma 1. del D. L.gs 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni nonché ai sensi del vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 11 Marzo 2013;

non sussistono in capo al sottoscritto Dirigente dell'Area Sviluppo Economico, e Servizi di promozione e valorizzazione del territorio, nonché all'istruttore arch. Annachiara Sgaramella conflitti di interesse, anche potenziali rispetto alla fattispecie in argomento ai destinatari del provvedimento, ai sensi dell'art.6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come da attestazioni in atti;

VISTI i seguenti riferimenti normativi:

- LR. n. 9/2017 e Relativi regolamenti;

la L.n. 241/90;

- R R. 9/2018;

- il D Lgs. n. 267/2000;

- il D.P.R. n. 160/20210 e s.m.i.;

- DGR n: 142/2018 LR. 22 dicembre 2017 n, 65 di modifica della L.R, 2 maggio 2017, n. 9, Inapplicabilità temporanea dell'art 7 con riferimento alle strutture di specialistica ambulatoriale di cui all'art, 5, comma 1, punto 1.7. Rilascio autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei comuni, in applicazione della normativa previgente, sino a determinazione del fabbisogno.

- Decreto Sindacale n. 1092/24.

Tutto ciò premesso e fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2. **DI PROCEDERE** al rilascio dell' AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO n' 148/2024 ai sensi detl'art.8 della L.R n 9/2017 quale aggiornamento del precedente atto autorizzativo n*105/2016 per variazione di denominazione sociale, da "Studio di analisi chimico-cliniche dott.ri GALLO &LISO SRL" in "BIOLOGOS

s.r.l." (STUDIO DI ANALISI CHIMICO CLINICHE) da effettuarsi ad Andria in Via Giusti N. 24-26-28 angolo Via Vittoria N. 69 presso le unità immobiliari catastalmente identificate al NCEU foglio 216 p.la 155 SUB 45;

3. *DI PRECISARE ai sensi dell'art. 10 comma 1 della L.R. 9/2017 e s.m.i. che i dati della suddetta struttura sono i seguenti:*

TITOLARE *dott.ssa Emanuella Ricciardi ...omissis.. legale rappresentante della "BIOLOGOS S.R.L."*

DENOMINAZIONE *"BIOLOGOS SRL"*

PARTITA IVA: *04632620728*

SEDE LEGALE ED OPERATIVA: *Andria, Via Giusti N. 24-26-28 angolo Via Vittoria N. 69 piano terra a interrato.*

ATTIVITA: *identificata come struttura che eroga prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale e nello specifico di attività di medicina di laboratorio come riportato all'Art. 5 comma 1.72 della LR 9/2017);*

RESPONSABILE SANITARIO: *dott.ssa Anna Riccardina Sgaramella ...omissis laureata in Scienza Biosanitarie presso l'Università degli Studi di Bari il 4/11/2008 e specializzata in biochimica clinica presso l'Università degli Studi dell'Aquila in data 24/11/2014 iscritta all'Ordine Nazionale dei Biologi con decorrenza dal 25/9/2014 al n. 71706;*

4. **DI PRESCRIVERE** *il rispetto di quanto indicato per le strutture sanitarie nella L.R. 9/2017 e s.m.i. e R.R. 9/2018 e s.m.i. e relativo allegato riportante i requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio Sezione 8.01.02 MEDICINA DI LABORATORIO;*
5. **DI PRESCRIVERE** *il rispetto di quanto indicato nel precedente atto autorizzatorio n. 105/2016 parte integrante del crescente atto allegato in modalità privacy;*
6. **DI PRESCRIVERE** *al Responsabile sanitario dott.ssa Anna Riccardina Sgaramella il rispetto di quanto indicato all'Art 13 della L.R: 9/2017 e s.m.i.;*
7. **DI NOTIFICARE** *copia del presente atto alla dott.ssa Emanuella Ricciardi ...omissis in qualità di legale rappresentante della BIOLOGOS srl° sito ad Andria in Via Giusti N. 24-26-28 angolo Via Vittoria N. 69 partita iva 04632820728 a mezzo pec al seguente indirizzo: studioanalisi@lollisri@pec.it;*
8. **DI NOTIFICARE** *ai sensi dell'art 15 comma 2 della L.R. 9/2017 copia del presente atto alla ASL, BAT Servizio SISP a mezzo pec istituzionale al seguente indirizzo sisp.aslbat@pec.rupar.puglia.it;*
9. **DI NOTIFICARE** *copia del presente atto e alla Regione Puglia per l'aggiornamento del registro delle strutture sanitarie e sociosanitarie autorizzate all'esercizio ai sensi dell'art. 15 della L.R. n.9/2017 a mezzo pec istituzionale al seguente indirizzo: area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it;*
10. **DI NOTIFICARE** *copia del presente atto all'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri OMCEO della Provincia di Barletta-Andria-Trani al seguente indirizzo pec: segreteria.bat@pec.omceo.it nonché alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi al seguente indirizzo pec: protocollo@cert.fnob.it;*
11. **DI PRECISARE CHE** *ai sensi dell'art 9 della L.R. 9/2017, la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio e dichiarata, oltre ai casi previsti dalla presente legge, nelle ipotesi di:*

- a) *esercizio di un'attività sanitaria o socio-sanitaria diversa da quella autorizzata;*
- b) *estinzione della persona giuridica autorizzata;*
- c) *rinuncia del soggetto autorizzato;*
- d) *trasferimento del complesso organizzato di beni e/o persone in assenza del provvedimento di cui al comma 21;*
- e) *inutile decorsa del periodo di cui al comma 3;*

La decadenza è pronunciata, inoltre nei confronti di:

- a) *coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 416 bis (Associazione di tipo mafioso anche straniera) e 416 ter (Scambio elettorale politico-mafioso) del codice penale;*
- b) *coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 73 (Produzione, traffico*

e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti a psicotrope) e 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (Peculato), 316 (Peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316 bis (Malversazione a danno dello Stato), 316 ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) 319 ter (Corruzione in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 640 (Truffa) - comma 2, 640 bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) del codice penale;

d) coloro nei confronti dei quali sia stata applicata, con decreto definitivo, una misura di prevenzione personale o patrimoniale in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965 n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni di tipo mafioso anche straniere);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva a una pena che comporti l'interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; f) coloro i quali hanno violato gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori.”.

Per tutto quanto sopra riportato;

Si propone di adottare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il provvedimento di aggiornamento dell'accreditamento istituzionale del Laboratorio di Analisi, con sede ad Andria (BT) in Via Giuseppe Giusti n. 24-26, per modifica della ragione sociale da "Studio di Analisi Chimico-Cliniche Dott.ri Gallo & Liso S.r.l." a "Biologos S.r.l.", con decorrenza dal 18/10/2024, data del provvedimento con cui il Comune di Andria (BT) ha preso atto dell'avvenuta trasformazione societaria, con la precisazione che:

- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui ai regolamenti regionali n. 3/2005 e s.m.i. e n. 16/2019;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della società "Biologos S.r.l.", "entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento," dovrà rendere "alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., "La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale

attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di adottare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il provvedimento di aggiornamento dell'accreditamento istituzionale del Laboratorio Analisi, con sede ad Andria (BT) alla Via G. Giusti n. 24-26 angolo Via Vittoria n. 69, per modifica della ragione sociale, da "*Studio Analisi Chimico Cliniche Dott.ri Gallo & Liso S.r.l.*" a "*Biologos S.r.l.*" con decorrenza dal 18/10/2024, data del provvedimento con cui il Comune di Andria (BT) ha preso atto dell'avvenuta trasformazione societaria, con la precisazione che:

- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui ai regolamenti regionali n. 3/2005 e s.m.i. e n. 16/2019;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della società "*Biologos S.r.l.*", "*entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento,*" dovrà rendere "*alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.*";
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., "*La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale*

attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."

Di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante della società " Biologos S.r.l." con sede legale in Andria (BT) alla Via Giuseppe Giusti n. 24-26 angolo Via Vittoria n. 69; Pec: *studioanalisigallolisosrl@pec.it*;
- Direttore Generale dell'ASL BT;
- al Dirigente U.O.G.R.C. dell'ASL BT;
- al Sindaco del Comune di Andria;
- alla Dirigente del *Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie* del Dipartimento *Promozione della Salute e del Benessere Animale* della Regione Puglia;
- al supporto Exprivia Sistema Edotto (mail: *hd.edotto@exprivia.com*).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 13 facciate:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo

Francesco D'Aquino

E.Q. Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale

Irene Vogiatzis

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità

Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

Mauro Nicastro